

(N. 991)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 1950

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino ed alle disposizioni relative alla minuta vendita di estratti ed essenze per preparare liquori.

ONOREVOLI SENATORI. — La vivace, pressante richiesta di nuovi provvedimenti atti ad attenuare i danni della persistente grave crisi vinicola ha indotto a riesaminare la questione.

Allorchè il fenomeno sembrava di carattere transitorio e causato principalmente da esuberante rimanenza della produzione del 1948, si era cercato di promuovere l'assorbimento di tale esuberanza accordando temporaneamente, nel campo dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, maggiori agevolazioni fiscali per la produzione di acquavite di vino da destinare all'invecchiamento. Con tale finalità fu emanato il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870.

Ma poichè detto provvedimento non ha dato i frutti che se ne speravano e la crisi del mercato vinicolo, dopo l'abbondante raccolto di uva del 1949, si è ulteriormente aggravata, è parso indispensabile escogitare nuove e più larghe provvidenze.

Da più parti, allo scopo di risolvere la lamentata crisi, sono stati richiesti due ordini di provvedimenti:

1° l'obbligatorio impiego di un notevole quantitativo di alcool di vino in miscela con la benzina per usi di carburazione;

2° più ampie agevolazioni fiscali che favoriscano l'impiego dello spirito di vino, a preferenza dello spirito ricavato da altre materie prime.

La prima proposta non è apparsa secondabile in quanto l'impiego dello spirito di vino — che è il più costoso — come carburante dovrebbe avvenire forzosamente, per imposizione legislativa, o provocando un onere notevole per gli innumerevoli utenti di automezzi, o trasferendo l'onere stesso a carico dell'Erario che in ogni caso, perderebbe anche, per il corrispondente quantitativo di benzina sostituita dall'alcole, il gettito dell'imposta che colpisce la benzina.

Si è presa pertanto in considerazione la seconda proposta, per quanto sia da rilevare che essa da sola non può del tutto risolvere la attuale crisi, che è dovuta anche a circostanze varie, fra cui hanno notevole importanza le frodi praticate attraverso diversi sistemi di sofisticazione dei vini; frodi che debbono essere combattute con altri mezzi e in altri campi.

D'altra parte, per la visione integrale del problema, è bene mettere in evidenza, come la produzione e il commercio degli spiriti investa cospicui, contrastanti e complessi interessi di carattere nazionale e di carattere privato.

Le principali materie prime infatti dalle quali in Italia si può ottenere l'alcole etilico sono il melasso, il vino e la frutta, compresa la carruba, ma il fabbisogno complessivo di alcole non è tale da richiedere l'impiego di tutti i quantitativi disponibili di tali tre materie prime.

Si aggiunga che il costo delle stesse tre materie prime incide in misura assai diversa sul prezzo dello spirito, passando da un massimo per il vino ad un minimo per il melasso.

Per rendere più evidente la situazione sembra opportuno riportare qui di seguito alcuni dati statistici relativi all'esercizio finanziario 1948-1949.

Risulta che in Italia in tale esercizio la produzione dello spirito è stata in cifra tonda di 526.000 ettolitri anidri, pari presso a poco al consumo verificatosi, ed è stato ottenuto:

per ettanidri	251.000	da materie di 1ª categoria (melasso, sorgo, bietole, canna gentile, ecc.);
per ettanidri	275.000	da materie di 2ª categoria (vini, vinelli, vinacce, frutta, carrube).

Totale ettanidri . 526.000

I 275.000 ettanidri di spirito di 2ª categoria sono stati ottenuti dalle seguenti materie prime:

ettanidri	55.000	in cifra tonda, da vini e vinelli
»	75.000	in cifra tonda, da vinacce
»	115.000	in cifra tonda, da carrube
»	30.000	in cifra tonda, da frutta varie (mele, datteri, fichi, ecc.).

Totale ettanidri 275.000

Per quanto riguarda il consumo, risulta che i 526.000 ettanidri di alcole sono stati impiegati come segue:

ettanidri	303.000	per usi soggetti alla normale imposta (liquori, profumerie, vermut, marsala, vini liquorosi, aperitivi, ecc.).
»	223.000	come spirito denaturato, sia per usi industriali vari che per il comune uso di riscaldamento e disinfezione.

Totale ettanidri 526.000

Si rileva che la produzione è stata quasi egualmente distribuita tra le materie prime di 1ª categoria e quelle di 2ª categoria, ma che, fra le materie prime di 2ª categoria, quella che ha avuto il sopravvento è stata la carruba, parte della quale proveniente anche dall'estero.

Per quanto riguarda il consumo invece l'alcole di 1ª categoria è avviato principalmente agli usi industriali esenti dalla normale imposta (alcole denaturato) mentre quello di 2ª categoria (esclusi i prodotti di testa e di coda soggetti obbligatoriamente alla denaturazione perchè non atti ad usi commestibili) trova impiego - in quanto colpito con una minore tassazione rispetto all'alcole di 1ª categoria - negli usi commestibili e nella preparazione di altri prodotti per i quali è prescritto l'uso di alcole puro.

Volendo dunque, adottare provvedimenti, nel campo dell'imposta sugli spiriti, intesi ad incrementare l'impiego di vino nella distillazione, posto che l'alcool di vino, per il suo alto costo, non può trovare collocamento come alcool denaturato (esente dalla normale imposta) in concorrenza con l'alcole di 1ª categoria, bisogna trovargli più largo impiego negli usi dell'alcole puro tassato, modificando convenientemente la tassazione in modo che l'alcool di vino venga a trovarsi per lo meno in parità di condizioni, per il prezzo (compresi gli oneri fiscali) con gli alcoli provenienti da altre materie prime.

A tal fine si sono congegnati tre ordini di nuove disposizioni insieme cooperanti per la risoluzione del problema.

In primo luogo, dato che, come si è detto, lo spirito di vino, compresi gli oneri fiscali,

viene a costare più degli spiriti provenienti da altre materie prime (specialmente carrube e frutta) occorre modificare tale situazione in modo che gli altri spiriti, compresi gli oneri fiscali, costino non meno dello spirito di vino. Per conseguire tale risultato si sono stabilmente aumentati gli oneri tributarî incidenti su tutti gli altri spiriti, sia di prima che di seconda categoria, mantenendo invece invariato l'onere attuale sullo spirito di vino. In tal modo si viene a raggiungere lo scopo perseguito e si è ottenuta una certa compensazione con le perdite che altre disposizioni del provvedimento provocheranno per l'Erario.

Un secondo ordine di disposizioni, anche esse di carattere permanente, mira a incrementare l'impiego dello spirito di vino nella preparazione di speciali prodotti (acquavite da invecchiamento, vermut, marsala e aceto di spirito) accordando a detto spirito riduzioni d'imposta in misura ben maggiore di quelle finora vigenti.

Un terzo ordine di disposizioni, invece, mira a convogliare immediatamente alla distillazione una massa contingente di vino per alleggerire subito il mercato. Questo ordine di disposizioni ha carattere eccezionale ed è studiato in modo che, pure accordandosi una riduzione notevolissima dell'imposta (il 70 per cento di abbuono), lo spirito di vino da produrre sia immesso in consumo con un certo ritardo e per quantità opportunamente frazionate e distribuite nel tempo, in modo da non agire in senso contrario sulle agevolazioni di carattere permanente e sul conseguente continuativo assorbimento di vino per la distillazione.

In base a tali criteri informativi è stato compilato l'unito decreto-legge che si illustra più particolarmente nei suoi vari articoli.

Con l'articolo 1 si è aumentata lievemente, e indistintamente per tutti gli spiriti, la imposta di fabbricazione dalla precedente misura di lire 30.000 a quella di lire 32.000 per ettolitro anidro.

L'articolo 2 stabilisce il trattamento fiscale, di carattere permanente, dello spirito di vino, accordando anzitutto un abbuono iniziale di imposta, all'atto della fabbricazione, di lire 4.000, in luogo di quello precedente di lire 2.000.

Cosicchè in definitiva l'imposta di fabbricazione per lo spirito di vino rimane invariata in lire 28.000 per attanidro, mentre in forza dell'articolo 1 rimane aumentata di lire 2.000 per ettanidro quella per gli spiriti provenienti da tutte le altre materie prime.

Con l'articolo stesso si è poi voluto evitare che di tale trattamento potessero abusivamente fruire liquidi alcoolici camuffati come vino o vini sofisticati con sidri di frutta, con fermentati di melasso, ecc., ciò che, oltre alla frode alla imposta, avrebbe frustrato in buona parte lo scopo di avviare alla distillazione il vino vero e proprio.

L'Amministrazione finanziaria quindi ha dovuto necessariamente riservarsi di non ammettere, in base ai controlli dei suoi Laboratori Chimici, al trattamento dello spirito di vino, gli spiriti ottenuti da liquidi alcoolici che, per la loro eccessiva alterazione o per la presenza di sostanze sospette, non diano la sicurezza di essere costituiti effettivamente da solo vino d'uva. Per gli spiriti ottenuti da tali liquidi, non riconosciuti come vini genuini, sono stabiliti, nello stesso articolo, trattamenti fiscali proporzionalmente più onerosi a seconda del loro grado di sofisticazione.

L'articolo 3 stabilisce l'agevolazione eccezionale e temporanea che viene accordata allo spirito ottenuto dal vino distillato dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 settembre 1950. A tale spirito, che si ha fiducia possa raggiungere una quantità ragguardevole, assorbendo così una sensibile parte delle eccessive scorte di vino, si accorda l'abbuono del 70 per cento dell'imposta di fabbricazione. Ciò permetterà ai distillatori di pagare il vino ai produttori a un prezzo conveniente, tonificando subito il mercato vinicolo. Ad evitare, però, che lo spirito prodotto sia immesso subito in vendita, ingorgando il mercato degli alcoli ed impedendo altresì l'ulteriore normale distillazione di vino, si è prescritto che lo spirito di vino così agevolato non potrà essere estratto dai magazzini vincolati alla Finanza se non dopo un primo anno di giacenza ed in ragione di un 25 per cento per anno durante il quadriennio successivo.

L'articolo 4, ricollegandosi alle disposizioni di carattere permanente, aumenta l'onere fisca-

le, costituito da uno speciale diritto erariale, per gli spiriti di 1^a categoria e per quelli di 2^a categoria, esclusi gli spiriti di vino, di vinacce, fecce e cascami della vinificazione in genere. L'aumento del diritto erariale, in confronto a quello precedente: è di lire 5.000 per ettanidro per lo spirito di 1^a categoria, per il quale esso era già notevolmente elevato, e per lo spirito ricavato da datteri o da uva passa; di lire 8.000 per gli altri spiriti di 2^a categoria che finora han fatto la maggiore concorrenza allo spirito di vino e di lire 6.000 per l'alcool da sorgo.

Attesa la natura di tale diritto erariale - che costituisce un elemento di equilibrio dei prezzi delle diverse categorie di spirito - è parso equo di consentire con lo stesso articolo l'abbuono del medesimo per i cali naturali di giacenza entro il limite dell'1 per cento all'anno, e che si verificano nei magazzini fiduciari di spirito gravato di tributi.

Gli articoli dal 5 al 15 del decreto stabiliscono in modo permanente il nuovo più favorevole regime fiscale della acquavite di vino da invecchiamento. Con tali articoli difatti vengono notevolmente migliorate le agevolazioni sia di natura permanente sia di carattere eccezionale e temporanee che erano state accordate precedentemente.

In particolare, si pone in evidenza che viene ora ammessa la estrazione del prodotto con notevoli abbuoni di imposta, anche durante il primo quadriennio di invecchiamento, il che prima non era consentito. Ciò dovrebbe facilitare la produzione dell'acquavite di vino e, accelerandone anche la immissione in consumo, promuovere la richiesta di altro vino da distillare per il medesimo scopo. E poichè con l'articolo 13 si tutela anche lo smercio di tale acquavite contro la concorrenza di prodotti similari di sostituzione, si otterrà indubbiamente anche un aumento del consumo della acquavite di vino.

Sempre allo scopo di trovare più vasti impieghi allo spirito ottenuto dalla distillazione del vino, con l'articolo 16 si riduce dalle precedenti lire 7.400 a sole lire 2.000 per ettanidro l'imposta per detto spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto. Occorre, a questo riguardo, appena ricordare che l'uso dell'aceto di spirito è consentito esclusivamente per la

conservazione dei prodotti agricoli, a termini dell'articolo 13 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura. La nuova agevolazione concessa per l'impiego di spirito di vino nella fabbricazione dell'aceto si spera che giovi inoltre a combattere la produzione, del resto vietata, di aceto artificiale mediante diluizione dell'acido acetico sintetico.

Un'altra importante agevolazione viene accordata con l'articolo 17 del decreto, elevando, per lo spirito di vino impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala per uso interno, l'abbuono dell'imposta già precedentemente ammesso, dal 70 all'80 per cento.

L'articolo 18, infine, sempre allo stesso scopo, accorda l'esenzione dalla imposta generale sull'entrata per le vendite di vino destinato alla distillazione.

L'articolo 19 disciplina l'applicazione degli aumenti di imposta e di diritti erariali alle varie specie di spiriti, escluso sempre lo spirito di vino, esistenti, gravati di tributi, alla data di entrata in vigore del decreto, nei magazzini vincolati alla Finanza, o viaggianti in cauzione, nonchè ai prodotti fabbricati con gli spiriti stessi e ancora gravati di tributi.

In ultimo gli articoli da 20 a 23 del decreto, soddisfano ad una richiesta, riconosciuta giusta e accoglibile, da tempo ripetutamente e insistentemente formulata dai commercianti rivenditori di estratti ed essenze destinati alla preparazione di liquori.

Tali esercenti infatti, per evitare intralci, perdita di tempo e possibili involontarie infrazioni, hanno chiesto di essere esonerati dalla prescritta tenuta del registro di carico e scarico per la vendita dei su indicati estratti, proponendo in cambio che, come lo spirito puro e i liquori, anche gli estratti in questione, quando sono destinati alla minuta vendita, siano assoggettati ad apposito condizionamento in recipienti muniti di contrassegno di Stato.

L'articolo 24 abroga disposizioni precedenti ormai superate dalle nuove.

Data la natura dei tributi variati e l'urgenza delle provvidenze invocate il provvedimento, come di consueto, è stato adottato con la procedura del decreto-legge.

Di esso si chiede ora la conversione in legge, proponendo di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze destinate alla preparazione di liquori.

ALLEGATO.

Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, 18 aprile 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a modificazioni al regime fiscale degli spiriti per favorire la distillazione del vino allo scopo di alleviare la crisi vinicola e di apportare modificazioni alle norme riguardanti la minuta vendita degli estratti ed esenze per preparare liquori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

D E C R E T A :

Art. 1.

Misura dell'imposta.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcol etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 32.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1^a categoria.

Art. 2.

Trattamento dello spirito di vino.

Per lo spirito che sia ottenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla distillazione dei vini genuini,

di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, l'abbuono di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è elevato alla misura di lire 4.000 per ettanidro.

Resta fermo, in aggiunta all'abbuono di cui sopra e in conformità del terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, l'ulteriore abbuono di lire 500 per ettanidro allo spirito di vino prodotto in fabbriche gestite da Società cooperative.

Gli abbuoni di cui sopra si applicano pure all'acquavite di vino già prodotta o che sarà prodotta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o che si trovi o sarà immessa, sempre gravata da imposta, in magazzini di invecchiamento.

Lo spirito ottenuto dalla distillazione di vini guasti, diversi da quelli considerati al primo comma del presente articolo, continuerà a fruire del trattamento fiscale previsto per lo spirito ricavato da altre materie vinose.

Lo spirito, ottenuto da materia prima presentata come vino genuino e non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria a norma del disposto col primo comma del presente articolo, è soggetto alla imposta e al diritto erariale stabiliti per l'alcole di 2^a categoria proveniente da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa.

Qualora poi, dall'analisi all'uopo effettuata dai Laboratori Chimici delle Dogane e Imposte Indirette, risultassero aggiunti al vino d'uva analizzato fermentati di materie prime, con la distillazione delle quali si produce spirito di 1^a categoria, lo spirito ottenuto da tale vino sarà classificato e tassato come spirito di 1^a categoria.

Per gli altri spiriti di 2^a categoria rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Art. 3.

Agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 set-

tembre 1950, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70 per cento.

Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello d'introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

Art. 4.

Diritti erariali.

Sugli alcoli di 1^a categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1° per gli alcoli di 1^a categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: lire 32.000 per ettanidro;

2° per l'alcole di 1^a categoria proveniente dal sorgo: lire 28.000 per ettanidro;

3° per l'alcole di 2^a categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: lire 15.000 per ettanidro;

4° per l'alcole di 2^a categoria proveniente da datteri e da uva passa: lire 32.000 per ettanidro.

Limitatamente ad un quantitativo annuo di ettanidri 7.000 il diritto erariale di lire 32.000 per ettanidro, applicabile, in base al disposto

del n. 1) del presente articolo, anche all'alcole ottenuto dalla distillazione della canna gentile, è ridotto a lire 29.000 per ettanidro.

I diritti erariali di cui al presente articolo non si applicano sui cali di giacenza, che non superino l'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati d'imposta di fabbricazione in deposito nei magazzini fiduciari.

Art. 5.

Disciplina fiscale ordinaria dell'acquavite destinata all'invecchiamento.

L'acquavite di vino, che si vuole produrre e destinare ai magazzini di invecchiamento, deve essere ottenuta o con la distillazione frazionata o con distillazioni ripetute in modo però da non superare mai i 70 gradi.

Il prodotto finale, da sottoporre ad invecchiamento, deve avere una gradazione compresa fra i 40 ed i 70 gradi. Non è considerata acquavite di vino il prodotto ottenuto a tale gradazione mediante diluizione di spirito di vino di gradazione superiore.

Quando il prodotto è sottoposto a successive operazioni di ridistillazione per affinamento è ammesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50 per cento per ogni operazione.

Art. 6.

L'acquavite di vino, per potere essere destinata all'invecchiamento, deve essere prodotta con vini sani di qualsiasi gradazione o con vini che abbiano un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili; deve essere di buon gusto e deve avere un coefficiente totale di impurezze, riferito a 100 cc. di alcole anidro, non inferiore a 200 milligrammi. Tali caratteristiche dell'acquavite debbono essere accertate dai competenti Laboratori chimici delle Dogane e delle Imposte indirette, su analisi di appositi campioni prelevati dagli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione.

Il distillato, riconosciuto idoneo per l'invecchiamento, deve essere custodito in appositi magazzini assimilati ai doganali ed immesso

in recipienti di legno di quercia di qualsiasi capacità senza alcun rivestimento o verniciatura interna od esterna.

Per l'esercizio dei magazzini fiduciari di invecchiamento di cui al precedente comma deve essere prestata una cauzione nella misura del 5 per cento dell'imposta.

Art. 7.

All'acquavite riconosciuta idonea e destinata all'invecchiamento sotto l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è accordato un abbuono sull'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nelle seguenti misure:

18 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo un anno di invecchiamento;

32 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo due anni di invecchiamento;

44 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo tre anni di invecchiamento;

55 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo quattro anni di invecchiamento;

66 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo cinque anni di invecchiamento;

77 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo sei anni di invecchiamento;

88 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo sette anni di invecchiamento.

Oltre il settimo anno di invecchiamento non spetta alcun ulteriore abbuono.

Gli abbuoni di cui sopra si liquidano solamente per gli anni interi maturati.

Art. 8.

Sulle deficienze in alcole anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini di invecchiamento di cui al precedente articolo 7, non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino il 6 per cento al termine del primo anno, il 5 per cento annuo al termine

del secondo e del terzo anno, il 4 per cento al termine del quarto anno e il 3 per cento per ognuno degli anni successivi fino al compimento del settimo anno.

Sulla parte della deficienza riscontrata nelle anzidette verificazioni, che superi la percentuale del 6 per cento al termine del primo anno, è dovuta l'imposta ad aliquota intera; su quelle che superino le rispettive percentuali ammesse allo sgravio al termine degli anni successivi è accordato un abbuono dell'imposta nelle misure, rispettivamente, del 18 per cento dopo il secondo anno, del 32 per cento dopo il terzo anno, del 44 per cento dopo il quarto anno, del 55 per cento dopo il quinto anno, del 66 per cento dopo il sesto anno e del 77 per cento dopo il settimo anno.

Le percentuali di cui al primo comma devono essere calcolate per il primo anno sulle quantità introdotte in magazzino e per gli anni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun anno.

Art. 9.

Per ogni estrazione di acquavite di vino dai magazzini di invecchiamento, qualunque sia la sua destinazione, deve essere di volta in volta calcolata la quota parte di calo afferente all'estrazione stessa, tenuto conto del periodo di giacenza della partita in magazzino, in anni e mesi compiuti.

Art. 10.

Il trattamento fiscale, accordato dai precedenti articoli 7 e 8, è esteso all'acquavite di vino (ex cognac) esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini di invecchiamento impiantati in base alla preesistente legislazione.

Art. 11.

I recipienti contenenti non più di due litri di acquavite potranno, a richiesta dei fabbricanti ed a loro spese, essere muniti, prima della estrazione dallo stabilimento produttore, di contrassegni di Stato attestanti la durata d'invecchiamento del prodotto contenuto.

I tipi, i prezzi e le norme di applicazione riguardanti i contrassegni di Stato di cui al precedente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 12.

L'acquavite di vino invecchiata che ha fruito in tutto o in parte delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e che per qualsiasi motivo, anche dopo la estrazione con bolletta di legittimazione, sia sottoposta a rettificazione o ridistillazione per ottenere spirito, è soggetta, per lo spirito ottenuto, alla normale applicazione dell'imposta sugli spiriti, con detrazione della quota parte d'imposta già scontata.

Art. 13.

È vietato denominare acquavite di vino o semplicemente acquavite o arzente o distillato di vino o brandy o con altri termini stranieri equivalenti in lingua italiana alla denominazione «acquavite di vino» prodotti alcolici di natura diversa dall'acquavite di vino, anche se aventi gusto e aroma simili all'acquavite di vino.

Indipendentemente dal disposto di cui al precedente comma, per i prodotti destinati all'esportazione, il Ministero delle finanze può consentire denominazioni in uso nei Paesi di destinazione.

Trascorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto, chiunque immetta in commercio prodotti alcolici in violazione del disposto del presente articolo è punito, indipendentemente dall'applicazione di ogni altra sanzione prevista da altre leggi dello Stato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 14.

I prodotti alcolici diversi dall'acquavite di vino, previsti nel precedente articolo, che trovansi negli esercizi di vendita al minuto, dovranno essere posti in regola con le disposizioni di cui all'articolo medesimo entro il 31 dicembre 1951.

Coloro che, dopo tale data, porranno in minuta vendita o deterranno nei pubblici esercizi di vendita ovvero nei locali annessi i suindicati prodotti non regolarizzati, saranno puniti con la multa fino a lire 50.000.

Art. 15.

Nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 13 e nel secondo comma dell'articolo 14 è ordinata la confisca dei prodotti posti in commercio o detenuti in violazione dei detti articoli.

Art. 16.

Misura dell'imposta

per lo spirito destinato alla produzione di aceto.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

1° per gli spiriti di 1^a categoria per ogni ettanidro lire 8.000;

2° per gli spiriti di 2^a categoria, escluso lo spirito di vino, per ogni ettanidro lire 7.400;

3° per lo spirito di vino per ogni ettanidro lire 2.000.

Sullo spirito di 1^a categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto è dovuto anche il vigente diritto erariale.

Art. 17.

Altre agevolazioni fiscali per lo spirito di vino.

Limitatamente allo spirito di vino che sia impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermut e marsala destinati al consumo interno con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è accordato l'abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura dell'80 per cento.

Art. 18.

La compra-vendita di vino destinato alla distillazione è esente dall'applicazione dell'imposta sull'entrata.

Art. 19.

Trattamento fiscale dei prodotti esistenti.

Le misure d'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 1, con gli abbuoni spettanti, si applicano anche agli alcoli gravati di imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto: nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcole, nonché sugli alcoli di provenienza estera esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, in altri magazzini fiduciari di qualsiasi specie o viaggianti con destinazione a questi magazzini, previa detrazione dell'imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

La norma di cui al precedente comma si applica pure ai prodotti fabbricati con spiriti in cauzione d'imposta esistenti alla stessa data in magazzini o depositi fiduciari o viaggianti in cauzione con destinazione a magazzini o depositi fiduciari.

Per le giacenze di cui ai due commi precedenti gli aumenti dei diritti erariali si applicano soltanto per il 50 per cento a quella parte di prodotto che venga immessa in consumo con pagamento d'imposta entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto e nell'intera misura per i prodotti immessi in consumo successivamente.

Art. 20.

Circolazione e deposito di estratti ed essenze per liquori.

Gli estratti ed essenze, anche se non contenenti alcole, per la preparazione di liquori, destinati alla minuta vendita e confezionati, ciascuno, in dose sufficiente per la preparazione di non più di un litro di liquore, oltre che essere condizionati secondo le norme stabilite dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato le cui caratteristiche e prezzo saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze, che stabilirà pure la data di entrata in vigore della presente disposizione non oltre il 31 dicembre 1950.

Gli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, condizionati e muniti di contrassegno di Stato a norma del comma precedente, non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che rimangono in vigore per gli stessi prodotti, preparati per la vendita in dosi superiori e non muniti di contrassegno di Stato.

Art. 21.

Dall'entrata in vigore del disposto del precedente articolo 20 negli esercizi per la minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, gli estratti e le essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, non possono trovarsi che in recipienti condizionati e muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Negli stessi esercizi non è consentito di tenere recipienti aperti di estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

Art. 22.

Restano in vigore, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli 20 e 21, le altre norme del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardanti gli estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

L'esercente la minuta vendita il quale, dopo il termine che sarà fissato col decreto ministeriale previsto dal precedente articolo 20, detenga estratti ed essenze per liquori in condizioni diverse da quelle prescritte col presente decreto, è punito con una ammenda di lire 100 per ciascuna dose atta alla preparazione fino ad un litro di liquore, con un minimo di lire 2.000.

Art. 23.

I contrassegni da applicare sono consegnati e dati in carico al fabbricante dietro sua richiesta scritta in doppio esemplare all'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione ovvero alla Dogana nel caso di importazione dei prodotti dall'estero, corredata della quietanza di Tesoreria dimostrante il pagamento del relativo prezzo.

Dei due esemplari della richiesta, muniti entrambi dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione della indicazione dei contrassegni consegnati, uno viene conservato dall'Ufficio medesimo con dichiarazione di ricevuta della ditta e l'altro viene a questa restituito.

Il movimento dei contrassegni viene tenuto in evidenza dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione o dalla Dogana con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale.

In un registro di carico e scarico, da fornirsi dalla Amministrazione, l'esercente segnnerà, dalla parte del carico, i contrassegni ricevuti, allegandovi il secondo esemplare della richiesta fatta all'Ufficio, e dalla parte dello scarico i contrassegni applicati con riferimento alle relative dichiarazioni di lavoro.

I contrassegni risultanti come differenza fra il carico e lo scarico dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti della Finanza.

Per ciascun contrassegno risultato mancante, di cui non sia provata la perdita o la distruzione per causa di forza maggiore, l'esercente è punito con l'ammenda di lire 100.

Art. 24.

Sono abrogati:

gli articoli 11, 12, 14, 15, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 16, l'articolo 17

e l'articolo 19 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

l'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870.

Art. 25.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Dogliani, 18 aprile 1950.

LUIGI EINAUDI

DE GASPERI - VANONI.

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI.